

“Valutazione delle attività per  
prevenire la morsicatura della coda  
ed evitarne il mozzamento di routine.  
Aspetti normativi.”

Mantova, 26 aprile 2018

Silvio Zavattini





COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 8.3.2016  
SWD(2016) 49 draft

## **DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**relativo alle migliori pratiche ai fini della prevenzione del mozzamento della coda come operazione di routine nei suini e della fornitura di materiali di arricchimento ai suini**

*che accompagna il documento*

## **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda**

{C(2016) 1345 final}

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

**relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/120/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> dispone che gli Stati membri provvedano affinché il mozzamento della coda non costituisca un'operazione di routine ma sia praticato soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.
- (2) La pratica del mozzamento della coda dei suini è effettuata per prevenire la morsicatura della coda, un comportamento aberrante di origine multifattoriale. Tale pratica può causare dolore ai suini ed è quindi nociva al loro benessere.
- (3) La direttiva 2008/120/CE dispone che prima di effettuare il mozzamento della coda si devono adottare altre misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
- (4) La direttiva 2008/120/CE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché i suini abbiano accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione [paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi («materiale di arricchimento»)], senza comprometterne la salute.

# 17 novembre 2017

- Ispezione commissione FVO in Italia
- Convocazione tavolo di lavoro in Regione
- Per la prima volta coinvolti i LLPP
- Tavolo di lavoro congiunto fra Servizi regionali, Dipartimenti ASL, Ist. Zoop, Università, Anas, organizzazioni sindacali allevatori

# TAVOLA ROTONDA

## Benessere dei suini e caudotomia

Silvio Zavattini – Roberto Bardini

Swine vet group – Nutreco

Gruppo Veterinario Suinicolo  
Mantovano

# AUDIT DELLA COMMISSIONE EUROPEA RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/120/CE e direttiva 98/58/CE SULLA PROTEZIONE DEI SUINI IN ALLEVAMENTO

13-17 Novembre 2017



# OBIETTIVI E CONTESTO


Valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure messe in atto per prevenire la morsicatura della coda e evitarne il mozzamento come operazione di routine

Progetto della Commissione volto a migliorare l'attuazione e l'applicazione della Direttiva Suini

Lombardia: 98% mozzamento - 11% morsicatura



# RICHIESTA DI DEROGA





# RICHIESTA DI DEROGA

RICHIESTA DELLA DEROGA AL MOZZAMENTO DI UNA PARTE DELLA CODA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Il sottoscritto..... veterinario incaricato dall'allevamento:  
ragione sociale:..... codice allevamento:.....  
indirizzo:.....  
indirizzo produttivo:.....

RICHIEDE

All'autorità competente.....(ASL/AUSL/USL/ATS) di.....  
Con sede a:..... Provincia (.....)  
in via.....

La deroga per effettuare il mozzamento della coda nei suini nel suddetto allevamento:

- limitata agli animali indicati nel certificato veterinario
- a tutti gli animali dell'allevamento

a tale scopo si allega la relativa certificazione veterinaria

Il Veterinario  
firma

Il Proprietario  
firma

Il veterinario ufficiale:.....  
Dell'autorità competente.....(ASL/AUSL/USL/ATS) di.....

- concede la deroga al taglio della coda per un gruppo/l'allevamento per n° cicli/mesi.....
- non concede la deroga al taglio della coda per.....

Il VeterinarioUfficiale  
firma

CERTIFICATO VETERINARIO

data.....

Dott..... iscritto all'albo di..... al n°.....  
indirizzo..... città..... cap.....  
su richiesta del proprietario dell'allevamento  
ragione sociale:.....  
codice allevamento.....  
indirizzo.....  
indirizzo produttivo:.....

CERTIFICA

- **Che i requisiti minimi legali contemplati nei 6 punti del Piano d'azione nazionale....., ripresi dalla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativi all'applicazione del Decreto Legislativo n.122/2011 e del Decreto Legislativo n.146/2001 sono rispettati**
- La prevalenza di suini con lesioni da morsicatura alla coda è del.....(%)
- I suini sono distribuiti a:
  - Distribuiti uniformemente in tutti gli alloggi
  - Limitato ad alcuni alloggi di seguito identificati.....  
.....  
.....
- I miglioramenti strutturali-gestionali adottati sono:  
.....  
.....  
.....  
.....

Timbro e firma del  
Veterinario



Regione  
Lombardia



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari

DG(SANTE) 2017-6257

PROGETTO DI RELAZIONE SU UN AUDIT  
EFFETTUATO IN  
ITALIA  
DAL 13 NOVEMBRE 2017 AL 17 NOVEMBRE 2017  
AL FINE DI  
VALUTARE LE ATTIVITÀ DEGLI STATI MEMBRI PER PREVENIRE LA  
MORSICATURA DELLA CODA ED EVITARNE IL MOZZAMENTO COME  
OPERAZIONE DI ROUTINE NEI SUINI

- Associazione di veterinari

Nel quadro dei loro controlli ufficiali (e nella lista di controllo nazionale) le autorità competenti a livello regionale richiedono di esibire dichiarazioni di veterinari privati per dimostrare la necessità di tagliare la coda ed esentare così gli allevatori dal rispetto del requisito di evitare il mozzamento della coda come operazione di routine.

Le dichiarazioni dei veterinari esaminate dal gruppo incaricato dell'audit non si basavano su alcuna prova circostanziata della presenza di casi di morsicatura della coda né sulla valutazione di misure che avrebbero dovuto essere adottate in passato o di cui sia stata promessa l'adozione in futuro per migliorare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati, come previsto dall'allegato I, capitolo I, punto 8, della direttiva 2008/120/CE, prima di ricorrere al mozzamento della coda. Quest'ultima operazione era giustificata dal fatto che, se non fosse stata effettuata, i suini avrebbero subito condizioni sfavorevoli al loro benessere.

Tali dichiarazioni (alcune delle quali prive di data) sarebbero state prodotte ed esaminate soltanto in occasione di un'ispezione ufficiale, ossia (forse) almeno una volta ogni 10 anni nella regione 1 e una volta 5 nella regione 2 dove le dichiarazioni esaminate si riferivano al gruppo degli allevamenti nel loro insieme e non a singoli allevamenti. Pertanto costituiscono dichiarazioni di natura programmatica dell'industria, anziché una valutazione delle condizioni di singoli allevamenti o delle misure di miglioramento adottate al loro interno.

Pur non trattandosi di certificati richiesti dalla normativa veterinaria, **queste dichiarazioni non rispettano** i principi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/93/CE **relativa alla certificazione di animali** e di prodotti di origine animale, **né i principi generali di certificazione della Federazione dei veterinari europei (FVE), né l'articolo 50 del codice deontologico italiano sui certificati veterinari, né gli articoli 480 e 481 del codice penale italiano.**

# Conclusioni

Le autorità italiane non hanno adottato provvedimenti efficaci per far rispettare le disposizioni della direttiva in materia di prevenzione della morsicatura della coda e del mozzamento della stessa operazione di routine nei suini.

Il fatto che le autorità non dispongano di una strategia nazionale per ridurre la morsicatura della coda o evitarne il mozzamento come operazione di routine nei suini indica che, attualmente, gli stimoli principali per ogni iniziativa in questo settore provengono dall'industria e dalla ricerca e che manca una spinta ufficiale verso la conformità.



A causa dell'assenza di orientamenti dettagliati per valutare la conformità alla direttiva, l'applicazione della stessa non è coerente né efficace.

L'uso di dichiarazioni generiche (oltre alla mancanza di verifiche che permettano di stabilire se le condizioni degli allevamenti giustifichino effettivamente il mozzamento della coda) sta perpetuando i casi di inosservanza di questo requisito e di quello relativo alla fornitura di materiale di arricchimento.

I suinicoltori sono convinti che i loro allevamenti siano conformi ai requisiti giuridici e che nel sistema di allevamento italiano sia impossibile allevare suini con code intatte; tali convinzioni rappresentano un grave ostacolo che impedisce alle autorità di modificare lo status quo.

## 1-4 Requisiti minimi della direttiva

1. In base alla direttiva, la densità di allevamento è ritenuta accettabile.

Le dimensioni ottimali sono stabilite dalla formula

$$m^2 = 0,048 \times P.V. (\text{peso vivo})^{0,67}$$

- 3. Orientamenti sul perimetro delle mangiatoie per un'alimentazione razionata: la lunghezza minima del perimetro delle mangiatoie per ciascun suino deve essere pari a  $(mm) = 60 \times (\text{peso vivo})^{0,33}$
- (ad esempio per un suino di 50 kg la lunghezza minima è di 22 cm, per un suino di 110 kg è di 28 cm e per un suino di 150 kg è pari a 31 cm).

Parametro previsto dalla raccomandazione (EU 2016/336)	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO TAGLIO CODA	RISPOSTE	RIF. Man.
<p><b>1. Materiale di arricchimento</b></p> <p>“... i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione...”</p> <p>(Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, paragrafo 4)</p>	<p><b>n.1 Strutture ed attrezzature – Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia</b></p> <p>“i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere”.</p> <p><b>Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano puliti e nella disponibilità degli animali:</b></p> <p><b>Indicare quale materiale o materiali sono presenti in ogni box:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Assente</li> </ul> <p><b>Se presenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lettiera di paglia o di vegetali</li> <li><input type="checkbox"/> Paglia, fieno o vegetali su rastrelliera</li> <li><input type="checkbox"/> Pellet di paglia</li> <li><input type="checkbox"/> Tronchetto di legno fresco e morbido (es. pioppo, salice)</li> <li><input type="checkbox"/> Tronchetto di legno duro</li> <li><input type="checkbox"/> Blocchetti di legno pressato</li> <li><input type="checkbox"/> Corde in fibra naturale</li> <li><input type="checkbox"/> Catena in metallo/plastica</li> <li><input type="checkbox"/> Altro materiale di interesse marginale</li> <li><input type="checkbox"/> Altro materiale subottimale</li> <li><input type="checkbox"/> Altro materiale ottimale</li> </ul> <p><b>Se Altro specificare _____</b></p> <p><b>Indicare se pulito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pulito</li> <li><input type="checkbox"/> Sporco</li> </ul> <p><b>Indicare se disponibile-accessibile:</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica) o non idoneo (es. copertoni)</p> <p><b>MIGLIORABILE:</b> Presenza di più materiali manipolabili di categoria subottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei</p> <p><b>OTTIMALE:</b> Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria sub ottimale complementari.</p>	

	<p><b>N.2 ABM – Materiale per esplorazione e manipolazione: quantitativo e utilizzo</b></p> <p>Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto.</p> <p><b>Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo</b>  <b>(I)= A/(A+B)*100</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b>  (I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo</p>	
	<p><b>n.3 Strutture ed attrezzature – Area di decubito</b></p> <p>"I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; riposare e alzarsi con movimenti normali"</p> <p><b>Verificare le condizioni dell'area di decubito</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b>  Presenza anche di un solo parametro non sufficiente</p>	
<p><b>2. Condizioni strutturali e di pulizia</b></p> <p>"...avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente..."</p> <p>(Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, par. 3, lettera a)</p>	<p><b>n.4 ABM – PULIZIA DEGLI ANIMALI</b></p> <p>Valutazione diretta degli animali.</p> <p><b>Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco quando è interessato più del 50% della superficie del corpo.</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b>  Più del 13% di animali sporchi</p> <p><b>MIGLIORABILE:</b>  Tra il 6% e il 13% di animali sporchi</p> <p><b>OTTIMALE:</b>  Meno del 6% di animali sporchi</p>	

<p><b>3. Comfort termico e qualità dell'aria</b></p> <p>“La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”</p> <p>(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 10)</p>	<p><b>n.5 Strutture ed attrezzature – Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità</b></p> <p>"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".</p> <p><b>Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi</p> <p><b>MIGLIORABILE:</b> Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo</p> <p><b>OTTIMALE:</b> Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo</p>	
	<p><b>n.6 Management aziendale - Presenza di gas nocivi - Misurazioni</b></p> <p>Ogni allevamento dovrà verificare i livelli dei gas NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S e mantenere la documentazione probante le effettive misurazioni effettuate.</p> <p><b>Verificare la presenza e la ricorrenza delle misurazioni dei gas nocivi</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Nessuna misurazione</p> <p><b>MIGLIORABILE:</b> Almeno 1 misurazione all'anno di NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S</p> <p><b>OTTIMALE:</b> Almeno 2 misurazioni all'anno in periodi diversi (uno estivo e uno invernale) di NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S</p>	
	<p><b>n.7 Strutture ed attrezzature - Presenza di gas nocivi</b></p> <p>"Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".</p> <p><b>Verificare la presenza dei gas nocivi: i limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Concentrazioni di gas nocivi non adeguate per gli animali (indicazione dei limiti: NH<sub>3</sub> &gt; 20 ppm; CO<sub>2</sub> &gt; 3000 ppm; H<sub>2</sub>S &gt; 0,05 ppm. (N.B. è considerato non adeguato il superamento del limite anche per un solo parametro)</p> <p><b>MIGLIORABILE:</b> Concentrazioni di gas nocivi accettabili per gli animali (indicazione dei limiti: NH<sub>3</sub> = 10-20 ppm; CO<sub>2</sub> &lt; 3000 ppm; H<sub>2</sub>S &lt; 0,05 ppm)</p> <p><b>OTTIMALE:</b> Concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH<sub>3</sub> &lt; 10 ppm; CO<sub>2</sub> &lt; 3000 ppm; H<sub>2</sub>S &lt; 0,05 ppm)</p>	

<p><b>4.Stato di salute</b></p> <p>“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.”</p> <p>(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 1)</p>	<p><b>n.8 Management aziendale – Numero di addetti che si occupano degli animali</b></p> <p>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti".</p> <p><b>Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento. Verificare il rapporto n° addetti – n° di animali</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b></p> <p>Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (3.000 per i siti 2)</p>
		<p><b>MIGLIORABILE:</b></p> <p>Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1.500 – 3.000 per i siti 2)</p>
		<p><b>OTTIMALE:</b></p> <p>Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 2.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1500 per i siti 2)</p>
	<p><b>n.9 Management aziendale – Formazione degli addetti (proprietario e detentore)</b></p> <p>"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" e "Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I".</p> <p><b>Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche, e che almeno il detentore (o suo delegato) abbia 5 anni di esperienza nel settore o che possieda un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare, l'aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario)</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b></p> <p>Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni e nessun titolo formativo e/o nessun corso di formazione inerente o presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta</p>
	<p><b>MIGLIORABILE:</b></p> <p>Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente negli ultimi 3 anni e presenza di istruzioni pratiche a tutti gli addetti.</p>	
		<p><b>OTTIMALE:</b></p> <p>Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 5 anni o presenza di titolo di studio e presenza di corsi di formazione inerenti periodici e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti.</p>



<p><b>4.Stato di salute</b></p> <p>“ ...gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.”</p> <p>(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 4)</p>	<p><b>n.10 Strutture ed attrezzature – Infermeria</b></p> <p>"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale".</p> <p><b>Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Nessun locale specifico ed identificabile</p>	
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda</p>	
		<p><b>OTTIMALE:</b> Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio</p>	
	<p><b>n.11 Management aziendale – Presenza di un piano di emergenza code: procedure scritte e formazione</b></p> <p>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]".</p> <p><b>Valutare la presenza delle procedure scritte che contemplino un piano d’azione per l’emergenza al problema della morsicatura delle code</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Assenza sia di procedure scritte che di formazione specifica</p>	
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Formazione degli addetti sulla corretta gestione dei fenomeni di morsicatura</p>	
		<p><b>OTTIMALE</b> Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti</p>	
	<p><b>n.12 Management aziendale – Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione</b></p> <p>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]".</p> <p><b>Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Assenza sia di procedure scritte che di formazione specifica</p>	
	<p><b>MIGLIORABILE:</b> Formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza attestato del corso da norcino, abbattimento eseguito dal veterinario)</p>		
	<p><b>OTTIMALE:</b> Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti</p>		

<p><b>4.Stato di salute</b></p> <p>“Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.”</p> <p>“ I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.”</p> <p>(Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo II, C.4)</p>	<p><b>n.13 Management aziendale - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento da 21 a 27 giorni</b></p> <p>"Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli".</p> <p><b>In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa; verificarne il rispetto</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe</p>		
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Presenza dell'impianto con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo</p>		
		<p><b>OTTIMALE:</b> Svezzamento dai 28 giorni di vita o presente il solo settore ingrasso</p>		
	<p><b>n.14 ABM – Lesioni alla coda</b></p> <p>Valutazione diretta degli animali.</p> <p><b>Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni)</p>		
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni)</p>		
		<p><b>OTTIMALE:</b> Meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)</p>		
	<p><b>n.15 ABM – Lesioni alle orecchie</b></p> <p>Valutazione diretta degli animali.</p> <p><b>Valutare il numero di soggetti con la presenza di ferite alle orecchie gravi con sanguinamento e/o perdita di tessuto più o meno estesa del padiglione auricolare</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Più del 5% di animali con lesioni alle orecchie</p>		
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Tra il 1% e il 5% di animali con lesioni alle orecchie</p>		
		<p><b>OTTIMALE:</b> Meno del 1% di animali con lesioni alle orecchie</p>		
	<p><b>n.16 ABM – Disordini enterici</b></p> <p>Valutazione diretta degli animali.</p> <p><b>Valutare il numero di box dove siano visibili solo feci liquide</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b> Più del 15% di box con solo feci liquide</p>		
		<p><b>MIGLIORABILE:</b> Tra il 6% e il 15% di box con solo feci liquide</p>		
		<p><b>OTTIMALE:</b> Meno 6% di box con solo feci liquide</p>		

**5. Competizione per cibo e spazio**

“le superfici libere a disposizione”

(Decreto Legislativo 122/2011, art.3, co 1, par. a)

**n.17 Strutture ed attrezzature - Densità animale**

*“Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg”.*

Categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	0,15 mq	>0,15 e ≤0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	0,20 mq	>0,20 e ≤0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	0,30 mq	>0,30 e ≤0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	0,40 mq	>0,40 e ≤0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	0,55 mq	>0,55 e ≤0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	0,65 mq	>0,65 e ≤0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	1,00 mq	>1,00 e ≤1,10 mq	>1,10 mq

**Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione, indicare l'area, il n° di suini e la categoria di peso**

[ ] m2 [ ] n° di suini [ ] peso in kg

**INSUFFICIENTE:**

Libertà di movimento limitata

**MIGLIORABILE:**

Libertà di movimento assicurata da una superficie adeguata

**OTTIMALE:**

Libertà di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti

**5. Competizione per cibo e spazio**

“Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale”(Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo II, D1, 2)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate (...) e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 17)

**n.18 Strutture ed attrezzature – Alimentazione: accesso agli alimenti**

"Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

**Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).**

**In caso di alimentazione ad libitum si considera migliorabile la presenza di un punto di distribuzione per box, come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali**

**In caso di alimentazione razionata:**

Categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato	Fronte mangiatoia adeguato	Fronte mangiatoia ottimale
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

**n.19 ABM – Body Condition Score**

Valutazione diretta degli animali.

**Valutare il numero di animali sottopeso**

**INSUFFICIENTE:**

Impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento

**MIGLIORABILE:**

Ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione *ad libitum*

**OTTIMALE:**

Ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti: in caso di alimentazione razionata, con uno spazio al truogolo maggiorato; nel caso di alimentazione *ad libitum* con più punti di distribuzione

**INSUFFICIENTE:**

Più del 7% di animali sottopeso

**MIGLIORABILE:**

Tra il 4% e il 7% di animali sottopeso

<p><b>5. Competizione per cibo e spazio</b></p> <p>“ A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente”</p> <p>(Decreto Legislativo 122/2011, allegato I, capitolo I, par. 7)</p>	<p><b>n. 20</b> Strutture ed attrezzature - <b>Acqua di abbeverata: disponibilità</b></p> <p>"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente".</p> <p><b>Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l'accessibilità, il loro funzionamento e la pulizia</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b></p> <p>Distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili o non puliti</p> <hr/> <p><b>MIGLIORABILE:</b></p> <p>Presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente, accessibile e pulito</p> <hr/> <p><b>OTTIMALE:</b></p> <p>Presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo</p>
<p><b>6. Alimentazione</b></p> <p>“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.”</p> <p>(Decreto Legislativo 146/2001, allegato 1, par. 14)</p>	<p><b>n.21</b> Management aziendale – <b>Gestione degli alimenti e della razione giornaliera</b></p> <p>"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]".</p> <p><b>Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: valutare il tipo di razione somministrata agli animali</b></p>	<p><b>INSUFFICIENTE:</b></p> <p>Razione non adatta agli animali: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni)</p> <hr/> <p><b>MIGLIORABILE:</b></p> <p>Razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo -suinetti svezzati, suini all'ingrasso-</p> <hr/> <p><b>OTTIMALE:</b></p> <p>Razione ottimale per gli animali: es. razione calcolata da un alimentarista, composta da alimenti con la presenza di nutrienti essenziali</p>

Commenti

Perplexità